m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000214.06-11-2026

ISTITUTO COMPRENSIVO - "IVA PACETTI"-PRATO
Prot. 0018510 del 25/11/2026
II (Entrata)

Il Ministro dell'istruzione e del merito

Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206

VISTO	il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107*";
VISTO	il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*" convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, numero 106, ed in particolare l'articolo 59, comma 10;
VISTO	il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante "*Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca*", convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, ed in particolare gli articoli 6, 7 e 14-*bis*, comma 1;
VISTO	il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante "*Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni*", convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69;
VISTO	il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026*";
VISTO	il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, recante "*Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026.";*
VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, "*Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*", come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;
VISTO	il decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante "*Riconoscimento dei titoli di specializzazione in italiano Lingua 2*", come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 luglio 2023, n. 130;
VISTO	il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 ottobre 2023, n. 205, recante "*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112*";
VISTO	il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 ottobre 2023, n. 206, recante "*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del*

	personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto- legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112";
VISTO	il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 22 dicembre 2023, n. 255, recante "Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado";
VISTO	il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 24 ottobre 2024, n. 214, recante "*Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106*";
RAVVISATA	l'opportunità di modificare le tabelle di valutazione dei titoli allegate ai decreti ministeriali n. 205 e n. 206 del 2023, anche per adeguarli all'evoluzione normativa;
VISTO	il parere reso dal CSPI nell'adunanza n. 173 del 7 ottobre 2026;
PRESO ATTO	della positiva valutazione espressa dal CSPI nei riguardi dell'impianto generale del decreto;
CONSIDERATO	che il punteggio introdotto al punto A.2.3. relativamente al superamento dei percorsi di specializzazione previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, risulta coerente con quanto previsto dall'ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026; e che l'equiparazione dei percorsi di specializzazione trova rispondenza nell'equiparazione tra i diversi percorsi di abilitazione per la scuola secondaria previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023, richiesta dal CSPI nel parere espresso in merito all'ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, pur a fronte di un differente impegno formativo degli stessi;
CONSTATATO	che l'esperienza professionale maturata nell'esercizio della professione docente è stata significativamente valorizzata dagli interventi modificativi, stante l'incremento del 50% del punteggio previsto per l'annualità di servizio;
ACCOLTA	la richiesta del CSPI di "*adeguare e aggiornare anche l'Allegato A dei due decreti ministeriali alla luce delle novità legislative e ordinamentali intervenute*";
SENTITE	le organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 18 gennaio 2024,

DECRETA

Articolo 1

(Modificazioni agli Allegati A e B al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 ottobre 2023, n. 205)

1. Le sezioni A.1 ("*Parte generale*"), e A.2.1 ("*Parte relativa ai posti di sostegno*") dell'Allegato A ("*Programmi concorsuali scuola secondaria*") al decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, sono sostituite dall'Allegato 1.
2. Alle classi di concorso accorpate ai sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 2023, n. 255, si applicano i codici alfanumerici riportati nell'Allegato 3.
3. La Tabella contenuta nell'Allegato B al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 ottobre 2023, n. 205, è modificata come riportato nei commi seguenti.
4. Nella sezione A.1, il punto A.1.1 è modificato come segue:

a) le parole "(v*alido come titolo di accesso purché integrato dai 24 CFU/CFA ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c)*" sono soppresse;
b) prima delle parole "*abilitazione specifica o titolo di abilitazione specifico*" è inserito "*ovvero*";
c) dopo le parole "*Le eventuali frazioni di voto*" sono aggiunte le seguenti: "*risultanti dalla riconduzione in centesimi*".

5. Nella sezione A.1.2 è aggiunto il seguente periodo: "*Il punteggio deve essere riconosciuto anche qualora l'abilitazione sia stata conseguita attraverso il superamento di procedure concorsuali selettive*"
6. Nella sezione A.2, al punto A.2.1, dopo le parole "*Le eventuali frazioni di voto*" sono aggiunte le seguenti: "*risultanti dalla riconduzione in centesimi*".
7. Nella sezione A.2 è aggiunto il seguente punto:
"*A.2.3 – Ai percorsi di specializzazione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, sono attribuiti ulteriori punti 12,50*".
8. Nella sezione A.3, il punto A.3.1 è modificato come segue:
a) prima delle parole *"(sulla base del punteggio conseguito)*" sono aggiunte le seguenti: *"ovvero abilitazione specifica o titolo di abilitazione specifico conseguito all'estero riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206"*;
b) dopo le parole "*Le eventuali frazioni di voto*" sono aggiunte le seguenti: "*risultanti dalla riconduzione in centesimi*".
9. Nella sezione A.3, il punto A.3.2 è sostituito dai seguenti:
"*A.3.2 – In aggiunta al punteggio di cui al punto A.3.1, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, comporta l'attribuzione di ulteriori punti 12.50. Il punteggio deve essere riconosciuto anche qualora l'abilitazione sia stata conseguita attraverso il superamento di procedure concorsuali selettive".*
A.3.3 – In aggiunta al punteggio di cui al punto A.3.1, l'abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione diversi dai percorsi di cui al punto A.3.2, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 comporta l'attribuzione di ulteriori punti 5".
10. Nella sezione B.4, il punto B.4.1 è sostituito dal seguente:
"*B.4.1 - Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per la specifica classe di concorso nel medesimo grado (per ciascun titolo; il punteggio deve essere riconosciuto anche qualora il titolo sia stato utilizzato ai fini dell'accesso alla procedura concorsuale), punti 15".*
11. Nella sezione B.4.2., è modificato come segue:
a) è aggiunto il seguente periodo: "*Il dottorato di ricerca svolto presso le Università estere è valutabile purché riconosciuto in Italia secondo la normativa vigente*";
b) al titolo sono attribuiti punti 14.
12. Nella sezione B.4.3, al titolo sono attribuiti punti 15.
13. Nella sezione B.4.4, al titolo sono attribuiti punti 13.
14. Nella sezione B.4.5 al titolo sono attribuiti punti 14.
15. Nella sezione B.4.7, dopo le parole "*qualora non costituisca titolo di accesso*" sono aggiunte le seguenti: "*alla classe di concorso ai sensi del punto A.3.1, ovvero*".
16. Nella sezione B.4.11, dopo le parole "*della durata pari a 60 CFU*" sono aggiunte le seguenti: "*svolti dalle università*".
17. Il punto B.4.12 è sostituito dal seguente: "*Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2022, n. 62, e del decreto del Ministro dell'istruzione 18 ottobre 2022, n. 200, ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'istruzione ai sensi dei predetti decreti, esclusivamente nel periodo di vigenza del riconoscimento dell'Ente, per ciascun titolo (viene valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera), C1 Punti 3,75; C2 Punti 5*".

18. Il punto B.4.14 è sostituito dal seguente: "*Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all'allegato A al DM 23 febbraio 2016, n. 92, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 luglio 2023, n. 130, punti 3,75*".
19. Nella sezione C sono apportate le seguenti modifiche:
    a) è aggiunto il seguente periodo: "*il servizio prestato su una classe di concorso oggetto di accorpamento da parte del Decreto ministeriale n. 255 del 2023 è valutato come specifico anche sull'altra classe di concorso aggregata*";
    b) all'annualità di servizio sono attribuiti punti 3.

Articolo 2

(Modificazioni agli Allegati A e B al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 ottobre 2023, n. 206)

1. L'Allegato A ("*Programmi concorsuali scuola dell'infanzia e primaria*") al decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206, è integralmente sostituito dall'Allegato 1-*bis*.
2. La Tabella contenuta nell'Allegato B al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 ottobre 2023, n. 206, è modificata come riportato nei commi seguenti.
3. Nella sezione A.1, il punto A.1.1 dopo le parole" *Le eventuali frazioni di voto*" sono aggiunte le seguenti: "*risultanti dalla riconduzione in centesimi*".
4. Nella sezione A.2, al punto A.2.1, dopo le parole "*Le eventuali frazioni di voto*" sono aggiunte le seguenti: "*risultanti dalla riconduzione in centesimi*".
5. Nella sezione A.2 è aggiunto il seguente punto:
   "*A.2.3 – Ai percorsi di specializzazione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, sono attribuiti ulteriori punti 12,50*".
6. Nella sezione B.1, al titolo sono attribuiti punti 15.
7. Nella sezione B.12 sono apportate le seguenti modifiche:
    a. è aggiunto il seguente periodo: "*Il dottorato di ricerca svolto presso le Università estere è valutabile purché riconosciuto in Italia secondo la normativa vigente*";
    b. al titolo sono attribuiti punti 14.
8. Nella sezione B.13, al titolo sono attribuiti punti 15.
9. Nella sezione B.14, al titolo sono attribuiti punti 13.
10. Nella sezione B.15 al titolo sono attribuiti punti 14.
11. Nella sezione B.19, dopo le parole "*della durata pari a 60 CFU*" sono aggiunte le seguenti: "*svolti dalle università*".
12. Il punto B.20 è sostituito dal seguente: "*Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2022, n. 62, e del decreto del Ministro dell'istruzione 18 ottobre 2022, n. 200, ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'istruzione ai sensi dei predetti decreti, esclusivamente nel periodo di vigenza del riconoscimento dell'Ente, per ciascun titolo (viene valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera), C1 Punti 3,75; C2 Punti 5".*
13. Il punto B.22 è sostituito dal seguente: *"Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all'allegato A al DM 23 febbraio 2016, n. 92, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 luglio 2023, n. 130, punti 3,75".*
14. Nella sezione C all'annualità di servizio sono attribuiti punti 3.

Articolo 3

(Norme finali)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni contenute nei decreti del Ministro dell'istruzione e del merito 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206.
2. Il testo coordinato dell'allegato B al decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, con le modifiche introdotte dal presente decreto, è riportato nell'Allegato 2.

3. Il testo coordinato dell'allegato B al decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206, con le modifiche introdotte dal presente decreto, è riportato nell'Allegato 2-*bis*.
4. Il testo coordinato dell'allegato A al decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, con le modifiche introdotte dal presente decreto, è riportato nell'Allegato 2-*ter*.
5. Dall'applicazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito.
6. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

IL MINISTRO
Prof. Giuseppe Valditara

GIUSEPPE
VALDITARA
MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E
DEL MERITO
06.11.2026 17:19:24
GMT+01:00